



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE VENETO

VIA DELLA PILA 1 – 30175 MARGHERA (VE)
CENTRALINO: 041 25.24.111
FAX: 041 25.24.120 – 041 25.24.140



Indirizzo Internet: www.figcvenetocalcio.it
e-mail: vecalcio.segreteria@figc.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 15 Del 21/08/2020 STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Sommario

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.....	415
2. COMUNICAZIONI LND.....	415
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE.....	415
SEGRETERIA	415
Variazione Composizione Gironi	415
4. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE REGIONALE	416
Segreteria	416
Torneo Regionale Under 16 Fascia B.....	416
Graduatoria delle domande per il completamento dell'organico del Torneo Regionale Under 16 Fascia" B"	416
Torneo Regionale Under 14 Fascia B.....	417
Graduatoria delle domande per il completamento dell'organico del Torneo Regionale Under 14 Fascia" B"	417
5. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	419

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI LND

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

SEGRETERIA

Variazione Composizione Gironi

Si rendono note le variazioni apportate ai gironi sottoelencati (in grassetto)

CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA 2020/2021

Girone E	Girone F
Ballò Scaltenigo	Academy Plateola
Calcio Casalserugo Maserà	Altivolese Maser
Calcio Lido di Venezia	Ardisci e Spera
Calcio Marghera	Carmenta
Calcio Montegrotto	Cassola
Cartura	Fontanivese S.Giorgio
Codevigo	Fulgor Trevignano
Caminese	Galliera
Due Stelle	SAVIO 1971
Fossò	Lions Villanova
Janus Nova 2017	Indomita Vigodarzere
Nuovo San Pietro	Nuova Loreggia Calcio
Oriago	Salvatronda
Pontecorr	Tezze sul Brenta 1948
Pro Venezia	Union Dese
Sacra Famiglia	Union R.S.V.
GELSI	United Padova CSA 1924
Torre	Virtus Romano

4. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE REGIONALE

Segreteria

Torneo Regionale Under 16 Fascia B

La Società **GIORGIONE CALCIO 2000** ha presentato la richiesta di essere inserita nel Girone "B" dal Girone "A".

Sentite le Società in graduatoria, si delibera di sostituire la suddetta con la Società **Camisano Calcio 1910** che ha accettato.

Graduatoria delle domande per il completamento dell'organico del Torneo Regionale Under 16 Fascia "B"

Di seguito si riporta la graduatoria aggiornata per il completamento dell'organico del Torneo Under 16 Fascia "B" 2020/2021, come stabilito dal C.U. n. 01 del 10/07/2020.

Le Società ammesse verranno suddivise in 2 gironi uno da 17 squadre e uno da 16 squadre; possono prendere parte all'attività della Categoria Under 16 Fascia "B" i calciatori nati nel 2005 e i nati del 2006/2007 dopo il compimento del 14° anno di età.

	SOCIETA'	CL.	S.C.	T.D.	PUNTI SQ.	TOTALE
1	UNION FELTRE	25	10	4	14	53
2	MONTECCHIO MAGGIORE	25	10	4	12	51
3	LIAPIAVE	20	10	4	14	48
4	LEGNAGO SALUS	20	10		14	44
5	MESTRINORUBANO	20	10	4	9	43
6	SANDONA 1922	20	10	4	9	43
7	TOMBOLO VIGONTINA	15	10		14	39
8	VILLORBA CALCIO	5	10	10	12	37
9	CALCIO CALDIERO TERME	5	10	4	17	36
10	TREVISO ACADEMY	20	2	4	9	35
11	CALCIO MONTEBELLUNA	5	10	4	14	33
12	VILLAFRANCA VERONESE	5	10	4	14	33
13	ALBIGNASEGO CALCIO	8	10		14	32
14	UNION CAMPOSANMARTINO	10	10		12	32
15	EUROCALCIO 2007	8	10		14	32
16	UNION PRO 1928	10	10		12	32
17	GIORGIONE CALCIO 2000	5	10		14	29
18	LONGARE CASTEGNERO	5	10	4	12	31
19	ESTE	10	10	4	6	30
20	VAZZOLA	5	10	4	11	30
21	LA ROCCA MONSELICE	6	10	4	10	30
22	VITTORIO FALMEC S.M. COLLE	5	10		14	29
23	CAMISANO CALCIO 2000	5	10	4	12	31
24	CALVI NOALE	15	2		12	29
25	FAVARO 1948	5	10		14	29
26	MALO 1908	5	10		14	29
27	FULGOR TREVIGNANO	10	10		9	29
28	CALCIO SAN DONA'	5	10		14	29
29	CAMPODARSEGO	4	10	4	9	27
30	PIOVESE	5	10		12	27
31	VEDELAGO	5	10		12	27
32	CALCIO ROSA'	5	10	4	8	27
33	FOSSO'	8	10	4	3	25

Risultano non ammesse al Torneo Regionale UNDER 16 Fascia "B" le seguenti Società :

	SOCIETA'	CL.	S.C.	T.D.	PUNTI SQ.	TOTALE
34	UNIONE GRATICOLATO	4	10	4	6	24
35	PRO VENEZIA	8	10		6	24
36	MESTRE		10	4	9	23
37	ZERO BRANCO F.B.C. 1932		10		13	23
38	F.C. SPINEA 1966	6	5		10	21
39	CASALE		10		10	20
40	DOLO 1909		10		9	19
41	ALBA BORGIO ROMA		10		9	19
42	MAROSTICENSE		5	4	6	15
43	UNIONE CADONEGHE			2	10	12

Risultano non ammesse al Torneo Regionale UNDER 16 Fascia "B" le seguenti Società :

	SOCIETA'	PUNTI
1	ALTO ACADEMY	26
2	CALCIO SANTA LUCIA	9
3	SAN ZENO VERONA 1919	9
4	BISSUOLA	9
5	PEDEMONTE	8

Torneo Regionale Under 14 Fascia B

La Società **CALCIO SAN DONA** ha presentato la richiesta di essere inserita nel Girone "B" dal Girone "A". Sentite le Società in graduatoria, si delibera di sostituire la suddetta con la Società ESTE che ha accettato.

Graduatoria delle domande per il completamento dell'organico del Torneo Regionale Under 14 Fascia "B"

Di seguito si riporta la graduatoria aggiornata per il completamento dell'organico del Torneo Under 14 Fascia "B" 2020/2021, come stabilito dal C.U. n. 01 del 10/07/2020.

Le Società ammesse verranno suddivise in 2 gironi, uno da 17 squadre e un'altro da 16 squadre; possono prendere parte all'attività della Categoria Under 14 Fascia "B" i calciatori nati nel 2007 e un massimo di 5 calciatori nati nel 2008 dopo il compimento del 14° anno di età, no 2009.

	SOCIETA'	CL.	S.C.	T.D.	PUNTI SQ.	TOTALE
1	ARZIGNANO VALCHIAMPO					
2	CALCIO MONTEBELLUNA	25	10	7	14	56
3	GIORGIONE CALCIO 2000	25	10		17	52
4	MONTECCHIO MAGGIORE	20	10		14	44
5	ALBIGNASEGO CALCIO	20	10	5	9	44
6	LIVENTINA	20	10		14	44

7	EUROCALCIO 2007	15	10	4	12	41
8	TOMBOLO VIGONTINA	10	10	4	17	41
9	SAN ZENO VERONA 1919	20	2	5	12	39
10	CALCIO ROSA'	5	10	10	14	39
11	TREVISO ACADEMY	20	2	4	12	38
12	LEGNAGO SALUS	15	10		12	37
13	ESTE	5	10	4	14	33
14	ALTO ACADEMY	8	10	4	14	36
15	UNIONE GRATICOLATO	5	10		20	35
16	VILLORBA CALCIO	5	10	4	15	34
17	BOCAR JUNIORS	5	10	4	15	34
18	VAZZOLA	10	10	4	10	34
19	CALCIO SAN DONA	20	10		6	36
20	CAMPODARSEGO	5	10		18	33
21	FAVARO 1948	5	10	4	14	33
22	FULGOR TREVIGNANO	8	10	5	10	33
23	BELLUNO	8	10		14	32
24	PRO VENEZIA	5	10		17	32
25	UNION FELTRE	5	10		17	32
26	UNION PRO 1928	5	10		17	32
27	LIAPIAVE	5	10	4	12	31
28	VITTORIO FALMEC S.M. COLLE	5	10	4	12	31
29	SANDONA' 1922	5	10	4	11	30
30	CALCIO CALDIERO TERME	5	10	4	11	30
31	ALBA BORGIO ROMA	5	10	4	11	30
32	DOLO 1909	10	10		9	29
33	FOSSO'	8	10	5	6	29

Risultano non ammesse al Torneo Regionale Under 14 Fascia "B" le seguenti società:

	SOCIETA'	CL.	S.C.	T.D.	PUNTI SQ.	TOTALE
33	CITTA DI MIRA GALAXY		10	4	15	29
34	CAMISANO CALCIO 1910	6	10		12	28
35	JUNIOR MONTICELLO	10	5	4	9	28
36	VILAFRANCA VERONESE	5	10		12	27
37	MESTRINORUBANO	5	10		12	27
38	VEDELAGO	5	10		12	27
39	LONGARE CASTEGERO	8	10		9	27
40	MALO 1908	5	10		12	27
41	OPITERGINA	6	10		9	25
42	MIRANESE	4	10		10	24
43	CONDOR S.A. TREVISO		10	4	9	23
44	CALVI NOALE	5	2	4	11	22
45	ZERO BRANCO F.B.C. 1932		10		12	22
46	TEAM BIANCOROSSO		10	5	6	21
47	JANUS NOVA 2017	8	2	5	6	21
48	MESTRE		10		9	19
49	FC SPINEA 1966		5	8	6	19
50	CALCIO MARCON		5	4	10	19
51	PIOVESE		10		9	19
52	LA ROCCA MONSELICE					19
53	UNION CAMPOSANMARTINO		10		9	19
54	CASALE		10		9	19

55	ACADEMY PLATEOLA		2	5	9	16
56	ROVIGO		2		10	12
57	SPORTING SCORZE PESEGGIA		2		9	11
58	S. GIOVANNI LUPATOTO		2		9	11

Risultano non ammesse al Torneo Regionale Under 14 Fascia "B" le seguenti società:

	SOCIETA'	PUNTI
1	ARDISCI E SPERA	17
	PEDEMONTE	15

5. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale composto dai Signori :

avv. Stefano CAPO (Presidente f.f.)
 avv. Luca CODATO (Componente - relatore)
 avv. Gianni SOLINAS (Componente)

nella sua riunione dell'11 Agosto 2020 ha assunto le seguenti deliberazioni :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 664 Stagione Sportiva 2019/2020

Nei confronti :

del Sig. FENT Gabriele	Presidente U.S. Juventina Ed. Polaris
del Sig. COSSALTER Orlando	Dirigente accompagnatore U.S. Juventina Ed. Polaris
del Sig. FENT Antonio	Dirigente accompagnatore U.S. Juventina Ed. Polaris
del Sig. TOGNON Sergio	Dirigente accompagnatore U.S. Juventina Ed. Polaris
del Sig. ZANCANARO Sandro	Dirigente accompagnatore U.S. Juventina Ed. Polaris
del Sig. RRAKLLI Ermal	calciatore tesserato U.S. Juventina Ed. Polaris
della Società	U.S. Juventina Ed. Polaris

Il Procuratore Federale aggiunto della F.I.G.C. con atto del 21 luglio 2020 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale i soggetti indicati in epigrafe nei termini che qui seguono :

1)il sig. FENT Gabriele – Presidente U.S. Juventina Ed. Polaris

"per avere in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4.comma 1 e art. 32,comma 2 del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 7,comma 1 dello Statuto Federale, nonché art. 39 e 43 delle NOIF per aver consentito e comunque omesso di esercitare ogni doverosa vigilanza al fine di impedire che il calciatore Rraklli Ermal venisse impiegato in posizione irregolare, in quanto all'epoca non tesserato, nelle gare del Campionato Juniores Provinciale (vedi elenco gare indicate nell'atto di deferimento)".

2)i sig.ri: COSSALTER Orlando, FENT Antonio, TOGNON Sergio e ZANCANARO Sandro – Dirigenti Accompagnatori U.S. Juventina Ed. Polaris

"per avere in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4,comma 1 e art. 32,comma 2 del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dall' artt.43,commi 1 e 6, nonché art. 61,commi 1 e 5 delle NOIF per aver sottoscritto, in qualità di accompagnatori ufficiali, con contestuale attestazione di regolare tesseramento del calciatore Rraklli Ermal impiegato in posizione irregolare in quanto non tesserato in occasione di gare del Campionato Juniores Provinciale (vedi elenco gare indicate nell'atto di deferimento)".

3) il calciatore Rraklli Ermal, ora tesserato U.S. Juventina Ed. Polaris

“per aver preso parte in posizione irregolare, in quanto all’epoca non tesserato, alle gare del Campionato Provinciale Juniores (vedi elenco gare indicate nell’atto di deferimento) disputate dalla Soc. Juventina Ed. Polaris, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S. anche in relazione a quanto stabilito dagli artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF in materia di tutela medico sportiva”.

4) la Società U.S. Juventina Ed. Polaris

“a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva prevista dall’art. 6, commi 1 e 2 del vigente C.G.S. in conseguenza delle violazioni ascritte ai summenzionati soggetti (vedi punti 1,2 e 3 dell’atto di deferimento”.

Preliminarmente, il Tribunale ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza dell’11 agosto 2020.

Al dibattimento dell’11 agosto 2020 sono risultati presenti :

il sig. FENT Gabriele	Presidente U.S. Juventina Ed. Polaris
il sig. COSSALTER Orlando	Dirigente accompagnatore U.S. Juventina Ed. Polaris
il sig. FENT Antonio	Dirigente accompagnatore U.S. Juventina Ed. Polaris
il sig. TOGNON Sergio	Dirigente accompagnatore U.S. Juventina Ed. Polaris
il sig. ZANCANARO Sandro	Dirigente accompagnatore U.S. Juventina Ed. Polaris
il sig. RRAKLLI Ermal	calciatore tesserato U.S. Juventina Ed. Polaris
la Società	U.S. Juventina Ed. Polaris

tutti rappresentati dall’Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna.

La Procura Federale della F.I.G.C. viene rappresentata Dal Dott. Salvatore SCIUTO.

Il Tribunale ha dato lettura dell’atto di deferimento.

Il Rappresentante della Procura dopo aver illustrato le ragioni del deferimento nei confronti dei soggetti deferiti ha proposto sanzioni disciplinari nella seguente misura a carico rispettivamente :

Sig. FENT Gabriele	90 giorni di inibizione
Sig. COSSALTER Orlando	assoluzione
Sig. FENT Antonio	45 giorni di inibizione
Sig. TOGNON Sergio	45 giorni di inibizione
Sig. ZANCANARO Sandro	60 giorni di inibizione
Sig. RRAKLLI Ermal	2 giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato 2020/2021 di competenza
U.S. Juventina Ed. Polaris	Euro 600,00 di ammenda

Le parti sopra indicate, tutte rappresentate dall’avv. Mattia Grassani, insistono per il rigetto del deferimento e, in subordine, per l’applicazione di una sanzione meramente simbolica per le ragioni già espresse in memoria difensiva 7 agosto 2020 mentre la Procura invoca l’applicazione delle misure sanzionatorie *ut supra*.

Il Tribunale Federale Territoriale
Osserva

La vicenda che qui ci occupa trae origine dall’impiego in posizione pretesamente irregolare da parte della società U.S. Juventina Ed Polaris nel Campionato 2019/2020 di categoria Juniores Provinciali di Belluno del calciatore Ermal Rraklli durante la stagione 2019/2020 per n. 5 partite (o spezzoni di partite) dal 28 settembre al 2 novembre 2019.

Nel caso di specie assume la Procura Federale che tale tesserato, cittadino extracomunitario, per la stagione 2019/2020 non sarebbe risultato sottoposto a vincolo pluriennale di tesseramento in violazione dell'art. 80 *quater* delle N.O.I.F. Avendo in base a questa prospettazione fornito la propria prestazione sportiva *sine titulo*, scaturendone il procedimento disciplinare qui discusso.

Ne discenderebbe la consueta responsabilità diretta e oggettiva della società U.S. Juventina Ed Polaris e degli esponenti della medesima società Feltrese.

Preliminarmente e in via di eccezione di rito di natura dirimente, le parti deferite sollevano l'esiziale vizio relativo al mancato rispetto da parte dell'Organo Requirente del disposto di cui all'art. 125, secondo Comma del C.G.S. -recentemente novellato- che così recita: "*L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma secondo. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato*".

Seguitano i deferiti rimarcando che, una volta ricevuto avviso di Conclusione delle indagini in data 5 marzo 2020 e assegnato il termine per eventuali osservazioni e richiesta di essere sentiti, veniva elevato l'atto di deferimento da parte della Procura Federale che tentava la notifica dell'atto di incolpazione relativo in data 5 giugno 2020, senza tener in debito conto l'intervenuta nomina con elezione di domicilio che i deferiti sottoscrivevano all'avv. Grassani e che veniva inoltrato alla medesima Procura in sede di indagini.

Secondo l'oggettivo e non opinabile computo dei termini processuali, tenuto conto della ben nota sospensione causa Covid dal 9.3.2020 al 17.5.2020, il termine ultimo per l'inoltro del deferimento agli incolpati risulta essere il 28.6.2020.

Ciò detto, Questo Tribunale rilevava all'udienza del 21.7.2020 la nullità della notifica del deferimento, valutando come perfettamente valida ed efficace l'elezione di domicilio effettuata dal deferiti all'avv. Mattia Grassani di Bologna e comunicata ritualmente alla Procura, dichiarando l'improcedibilità del deferimento n. 664/2020 e rinviando all'udienza dell'11.8.2020 concedendo termine per rinnovare la notifica (che l'Organo inquirente effettuava lo stesso 21.7.2020) al domicilio eletto così individuato.

Codesto Tribunale ritiene di dichiarare inammissibile il deferimento che qui ci occupa, per l'effetto annullando l'atto di incolpazione relativo e tutti gli atti dipendenti e connessi al predetto deferimento.

Ritiene infatti Questo Collegio che il termine di cui all'art. 125, secondo comma, C.G.S., pacificamente perentorio, sia stato individuato dal Legislatore Sportivo ai fini dell'adeguato contemperamento dei diritti e degli oneri di tutte le parti del procedimento, consentendo ad esempio all'accusa di compulsare l'elevazione dell'atto del deferimento o l'archiviazione dopo acconcia valutazione e alla difesa di coloro che sono interessati da un procedimento disciplinare di conoscere in tempi certi il proprio destino anche in previsione del futuro e lecito impiego degli stessi quali atleti e/o dirigenti.

La predetta *ratio* dell'Istituto è stata di recente confermata dalla Corte Federale di Appello con decisione n. 73 comunicata con C.U. 73/CFA del 17.6.2020 nella quale la Corte Sportiva Romana, prendendo le mosse da un caso analogo a quello di specie affermava come non sia sufficiente, nell'ottica del rispetto del termine di cui all'art. 125, secondo comma C.G.S., che l'atto di deferimento sia semplicemente adottato (cosa che in effetti la Procura ha fatto) nei trenta giorni dalla conclusione delle indagini e dal successivo termine di cui all'art. 123, secondo comma, C.G.S. ma sia anche comunicato agli interessati (sempre ovviamente tenendo conto del ben noti principio della scissione dei termini di notifica come enucleata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 447/2002).

L'esigenza di garanzia difensiva, oltreché il principio di ragionevole durata del processo sportivo enucleata dall'art. 44, secondo comma, C.G.S. impongono infatti che vengano osservati tempi e modalità di notificazione indicati nel Codice novellato, ricalcando gli stessi principi, pur se meno formalistici, del processo ordinario, come ad esempio le nullità di cui all'art. 161 Cpp, quarto comma, ove si statuisce che la notifica effettuata senza il rispetto del domicilio eletto, determina la nullità assoluta dell'adempimento, ritenendola sostanzialmente assente, non potendola ritenere come effettuata nemmeno sulla base della presunzione di circolazione delle informazioni tra l'imputato ed il difensore, unico destinatario dell'avviso.

Nella fattispecie in esame l'atto (*rectius*: gli atti) di elezione di domicilio versato in giudizio dai deferiti individuava il luogo dove ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento in esame presso lo Studio dell'avv. Mattia Grassani di Bologna, Via De' Marchi 4/2 e non presso la società U.S. Juventina Ed Polaris dove invece ha operato l'invio la Procura.

E priva di giuridico pregio risulta l'eccezione dell'Organo Inquirente circa la mancata autentica della nomina in atti da parte del legale degli (in quel momento) indagati, che, anche diversamente opinando, non inficerebbe ad ogni buon conto la validità dell'elezione di domicilio colà presente, come già statuito da Questo Tribunale con decisione presa in udienza lo scorso 21 luglio 2020.

E nemmeno è possibile valorizzare una qualche conoscibilità dell'atto viziato per il solo fatto che la comunicazione relativa sia giunta presso la sede della società U.S. Juventina Ed Polaris, anziché presso lo studio del legale che aveva assunto le difese dei signori FENT Gabriele, COSSALTER Orlando, FENT Antonio, TOGNON Sergio, ZANCANARO Sandro e RRAKLLI Eral.

Peraltro la difesa appena citata, fermo quanto già argomentato sul punto, all'udienza dell'11.8.2020 ha prodotto per mero scrupolo defensionale nuove procure/nomine/mandati autenticati da ritenersi perfettamente efficaci e attributivi di pieni poteri al difensore presente in udienza.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale, definitivamente pronunciando nel procedimento in oggetto, dichiara inammissibile il deferimento della Procura Federale del 21.7.2020 per violazione dell'art. 125, secondo comma, C.G.S.

Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all'albo del C.R. Veneto il 21 Agosto 2020

Il Segretario
Alessandro Borsetto

Il Presidente
Giuseppe Ruzza